

**INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 30 dicembre 2005****che modifica l'indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema****(BCE/2005/17)**

(2006/44/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, con l'articolo 18, paragrafo 2, e con l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) Il raggiungimento di una politica monetaria unica comporta la necessità di definire gli strumenti e le procedure che l'Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «Stati membri partecipanti») e dalla Banca centrale europea (BCE), deve utilizzare al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti.
- (2) La BCE ha l'autorità di formulare gli indirizzi necessari per l'attuazione della politica monetaria unica dell'Eurosistema e le BCN hanno l'obbligo di agire in conformità di tali indirizzi.
- (3) Il capitolo 6 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema <sup>(1)</sup>, deve essere modificato sotto due aspetti. In primo luogo, i criteri d'idoneità per le attività di primo e di secondo livello necessitano di essere resi più specifici in relazione ai titoli garantiti da attività. I titoli garantiti da attività che sono al momento idonei, ma non soddisfano i nuovi criteri d'idoneità, rimarranno idonei per un periodo transitorio. In secondo luogo, nel caso d'emissioni di tipo strutturale, la norma secondo cui gli strumenti di debito subordinato sono esclusi dal primo livello deve essere ridefinita.

- (4) In conformità degli articoli 12, paragrafo 1, e 14, paragrafo 3, dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1*

L'allegato I all'indirizzo BCE/2000/7 è modificato conformemente all'allegato del presente indirizzo.

*Articolo 2*

Le BCN degli Stati membri partecipanti trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto nel presente indirizzo entro e non oltre il 1° marzo 2006.

*Articolo 3*

Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione. L'articolo 1 si applica a partire dal 1° maggio 2006.

*Articolo 4*

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 dicembre 2005.

*Per il consiglio direttivo della BCE*  
*Il presidente della BCE*  
Jean-Claude TRICHET

<sup>(1)</sup> GUL 310 dell'11.12.2000, pag. 1. Indirizzo modificato da ultimo dall'indirizzo BCE/2005/2 (GU L 111 del 2.5.2005, pag. 1).

## ALLEGATO

L'allegato I è modificato come segue <sup>(1)</sup>:

1. Nel terzo paragrafo della sezione 6.2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— devono essere strumenti di debito con: a) un capitale fisso e incondizionato; e b) una cedola che non può dar luogo a interessi negativi. Inoltre, la cedola deve essere conforme ad uno dei seguenti tipi: i) zero coupon; ii) cedola a tasso fisso; oppure iii) cedola variabile legata a un tasso di interesse di riferimento. La cedola può dipendere da una variazione di rating dell'emittente stesso. Anche le obbligazioni indicizzate all'inflazione sono considerate idonee. Tali caratteristiche devono essere mantenute sino al rimborso dell'obbligazione <sup>(\*)</sup>.

Il requisito di cui alla lettera a) non si applica ai titoli garantiti da attività, fatti salvi gli strumenti di debito emessi da istituti di credito in conformità dei criteri stabiliti nell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva o.i.c.v.m <sup>(\*\*)</sup> ("coperti da obbligazioni bancarie"). L'Eurosistema valuta l'idoneità dei titoli garantiti da attività diversi da quelli coperti da obbligazioni bancarie in base ai seguenti criteri.

Le attività derivanti dal flusso di cassa devono:

a) essere legalmente acquisite in conformità delle leggi di uno Stato membro dal cedente o da un intermediario attraverso la cartolarizzazione delle emissioni di una società veicolo ("special purpose vehicle") in modo tale che l'Eurosistema consideri l'operazione come una "vendita effettiva" che sia esecutiva nei confronti dei terzi e che sia al di fuori della portata del cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento del cedente;

e

b) non consistere – in tutto o in parte, attualmente o potenzialmente – in titoli di credito o in simili titoli risultanti dal trasferimento del rischio di credito per mezzo di derivati creditizi.

L'Eurosistema si riserva il diritto di richiedere a ciascun soggetto terzo interessato (come l'emittente, il cedente o l'organizzatore) ogni tipo di chiarimento e/o conferma dal punto di vista giuridico ritenuti necessari per valutare l'idoneità dei titoli garantiti da attività.

I titoli garantiti da attività che sono idonei ai sensi dell'indirizzo BCE/2005/2, ma che non soddisfano i criteri di cui sopra rimarranno idonei per un periodo transitorio fino al 15 ottobre 2006.

<sup>(\*)</sup> Sono esclusi dalla lista di primo livello gli strumenti di debito che garantiscono il rimborso del capitale e/o il pagamento degli interessi subordinatamente ai diritti dei detentori di altri strumenti di debito dello stesso emittente (ovvero, nell'ambito di un programma di emissione, subordinatamente ad altre tranche dello stesso programma). Una tranche (o sub-tranche) si considera non essere subordinata rispetto ad altre tranche (o sub-tranche) appartenenti alla stessa emissione ed è di primo grado (senior) se — in conformità della priorità del pagamento applicabile dopo la consegna dell'avviso di esigibilità, come stabilito nella circolare d'offerta — quella tranche (o sub-tranche) riceve il pagamento (capitale e interessi) con priorità rispetto ad altre tranche o sub-tranche oppure è ultima nelle perdite che ricorrono in relazione alle attività sottostanti.

<sup>(\*\*)</sup> Direttiva del Consiglio 85/611/CEE, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).»

2. La frase seguente è aggiunta alla fine del sesto trattino del terzo paragrafo della sezione 6.2:

«I titoli garantiti da attività, emessi da soggetti residenti nei paesi del Gruppo dei 10 (G10) non appartenenti al SEE non sono idonei.»

<sup>(1)</sup> Le modifiche seguono il formato e la numerazione delle note nell'allegato I come adottato dal consiglio direttivo il 3 febbraio 2005 e pubblicato sul sito Internet della BCE.

3. Nel secondo paragrafo della sezione 6.3, il primo trattino è sostituito dal seguente:

- «— devono essere strumenti di debito (negoziabili o non) con: a) un capitale fisso e incondizionato; e b) una cedola che non può dar luogo a interessi negativi. Inoltre, la cedola deve essere conforme ad uno dei seguenti tipi: i) zero coupon; ii) cedola a tasso fisso; oppure iii) cedola variabile legata ad un tasso di interesse di riferimento. La cedola può dipendere da una variazione di rating dell'emittente stesso. Anche le obbligazioni indicizzate all'inflazione sono considerate idonee. Tali caratteristiche devono essere mantenute sino al rimborso dell'obbligazione.

Il requisito di cui alla lettera a) non si applica ai titoli garantiti da attività, fatti salvi i titoli emessi da istituti di credito in conformità dei criteri stabiliti nell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva o.i.c.v.m ("coperti da obbligazioni bancarie"). L'Eurosistema valuta l'idoneità dei titoli garantiti da attività diversi da quelli coperti da obbligazioni bancarie in base ai seguenti criteri.

Le attività derivanti dal flusso di cassa devono:

- a) essere legalmente acquisite in conformità delle leggi di uno Stato membro dal cedente o da un intermediario attraverso la cartolarizzazione delle emissioni di una società veicolo ("special purpose vehicle") in modo tale che l'Eurosistema consideri l'operazione come una "vendita effettiva" che sia esecutiva nei confronti dei terzi e che sia al di fuori della portata del cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento del cedente;
- e
- b) non consistere — in tutto o in parte, attualmente o potenzialmente — in titoli di credito o in simili titoli risultanti dal trasferimento del rischio di credito per mezzo di derivati creditizi.

L'Eurosistema si riserva il diritto di richiedere a ciascun soggetto terzo interessato (come l'emittente, il cedente o l'organizzatore) ogni tipo di chiarimento e/o conferma dal punto di vista giuridico ritenuti necessari per valutare l'idoneità dei titoli garantiti da attività.

I titoli garantiti da attività che sono idonei ai sensi dell'indirizzo BCE/2005/2, ma che non soddisfano i criteri di cui sopra rimarranno idonei per un periodo transitorio fino al 15 ottobre 2006.»

4. Le note 1 e 2 della tabella 4 nel capitolo 6 sono sostituite dal seguente:

- «<sup>(1)</sup> Essi devono avere sia: a) un capitale fisso e incondizionato, sia b) una cedola che non può dare luogo a interessi negativi. Inoltre, la cedola deve essere conforme ad uno dei seguenti tipi: i) zero coupon; ii) cedola a tasso fisso; oppure iii) cedola variabile legata ad un tasso di interesse di riferimento. La cedola può dipendere da una variazione di rating dell'emittente stesso. Anche le obbligazioni indicizzate all'inflazione sono considerate idonee. Tali caratteristiche devono essere mantenute fino al rimborso dell'obbligazione.

Il requisito a) non si applica ai titoli garantiti da attività, fatti salvi i titoli emessi da istituti di credito in conformità dei criteri stabiliti nell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva o.i.c.v.m ("coperti da obbligazioni bancarie"). L'Eurosistema valuta l'idoneità dei titoli garantiti da attività diversi da quelli coperti da obbligazioni bancarie in base ai seguenti criteri.

Le attività derivanti dal flusso di cassa devono:

- a) essere legalmente acquisite in conformità delle leggi di uno Stato membro dal cedente o da un intermediario attraverso la cartolarizzazione delle emissioni di una società veicolo ("special purpose vehicle") in modo tale che l'Eurosistema consideri l'operazione come una "vendita effettiva" che sia esecutiva nei confronti dei terzi e che sia al di fuori della portata del cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento del cedente;
- e
- b) non consistere — in tutto o in parte, attualmente o potenzialmente — in titoli di credito o in simili titoli risultanti dal trasferimento del rischio di credito per mezzo di derivati creditizi.

L'Eurosistema si riserva il diritto di richiedere a ciascun soggetto terzo interessato (come l'emittente, il cedente o l'organizzatore) ogni tipo di chiarimento e/o conferma dal punto di vista giuridico ritenuti necessari per valutare l'idoneità dei titoli garantiti da attività.

I titoli garantiti da attività che sono idonei ai sensi dell'indirizzo BCE/2005/2, ma che non soddisfano i sopra esposti criteri, rimarranno idonei per un periodo transitorio fino al 15 ottobre 2006.

- (<sup>2</sup>) Sono esclusi dalla lista di primo livello gli strumenti di debito che garantiscono il rimborso del capitale e/o il pagamento degli interessi subordinatamente ai diritti dei detentori di altri strumenti di debito dello stesso emittente (ovvero, nell'ambito di un programma di emissione, subordinatamente ad altre tranche dello stesso programma). Una tranche (o sub-tranche) si considera non essere subordinata rispetto ad altre tranche (o sub-tranche) appartenenti alla stessa emissione ed è di primo grado ("senior") se — in conformità della priorità del pagamento applicabile dopo la consegna dell'avviso di esigibilità, come stabilito nella circolare d'offerta — quella tranche (o sub-tranche) riceve il pagamento (capitale e interessi) con priorità rispetto ad altre tranche o sub-tranche oppure è ultima nelle perdite che ricorrono in relazione alle attività sottostanti.»
-